

REGIONE PIEMONTE BU4 26/01/2017

Studio legale Angeleri e Bossi - Torino

**PUBBLICAZIONE DECRETO ACCOGLIMENTO TRIB. IVREA 28.09.16 E DECRETO  
CORREZIONE (CRON. 207/17) 10.01.17 R.G. 4776/15**

Allegato



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Ordinario di Ivrea**

in persona del dott. Augusto Salustri in qualità di giudice monocratico a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.09.2016 ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento civile n. 4776/2015 R.G. promosso con ricorso ex art. 1159-*bis* c.c. e legge 346/1976 depositato in data 19.12.2015

da

**CAPELLINO Luigi**, nato a Leinì (TO) il 30.04.1937,

, rappresentato e difeso dall'Avv.

Luca ANGELERI

-ricorrente-

**Oggetto: Usucapione speciale ex artt. 1159-*bis* c.c. e 3 L. 346/1976**

Letto il ricorso con il quale l'istante ha chiesto il riconoscimento in suo favore dell'acquisto a titolo originario della piena proprietà sugli immobili siti nel comune di Settimo Torinese e così censiti al Catasto dei Terreni: al Fg. 52, particelle nn. 363, 365, 346 e 348, allegando di avere sugli stessi esercitato manifesto pacifico ed incontrastato possesso per più di venti anni;

rilevato che l'istanza è stata resa nota mediante affissione all'albo del Comune di Settimo Torinese e di questo Tribunale con il rispetto dei termini e delle modalità di legge e conformemente all'autorizzazione del 29.12.2015;

ritenuto come le prove orali assunte all'udienza del 15.09.2016 e la documentazione prodotta forniscano attendibile prova del fatto allegato a sostegno dell'istanza, ed in particolare della protrazione per il tempo previsto dalla legge del possesso attuato dal ricorrente sugli immobili con riferimento ai quali si richiede il riconoscimento dell'acquisto della proprietà a titolo originario;

rilevato in particolare che dall'istruttoria svolta è emerso come il sig. Luigi Capellino, proprietario di fondi limitrofi a quelli oggetto della domanda di acquisto ex art. 1159 bis c.c., da oltre quaranta anni abbia utilizzato i terreni per cui è causa in via esclusiva senza corrispondere alcun canone, destinandoli alla coltivazione;



ritenuto, pertanto, come il ricorrente abbia acquistato per usucapione la proprietà piena dei fondi, essendo evidente che per oltre quindici anni lo stesso ha esercitato un possesso *uti dominus*;

rilevato inoltre, sempre alla luce dell'istruttoria svolta, che non sussistono dubbi sul fatto che i fondi siano sempre stati destinati in concreto all'attività agraria (cfr. Cass., sentenza n. 14577/2004);

ritenuto in conclusione che ricorrano tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia del chiesto provvedimento;

**P.Q.M.**  
**DICHIARA**

che gli immobili siti nel Comune di Settimo Torinese e censiti al Catasto dei Terreni al Fg. 52, particelle nn. 363 (porzione A: seminativo irriguo, superficie are 1 e ca 55, reddito dominicale Euro 1,88 e reddito agrario Euro 1,48; porzione B: incolto produttivo, superficie ca 19, reddito dominicale Euro 0,01 e reddito agrario 0,01); 365 (porzione A: seminativo irriguo, superficie are 7 e ca 8, reddito dominicale Euro 8,59 e reddito agrario Euro 6,76; porzione B: incolto produttivo, superficie ca 85, reddito dominicale Euro 0,02 e reddito agrario 0,01); 346 (porzione A: seminativo irriguo, superficie are 1 e ca 99, reddito dominicale Euro 2,42 e reddito agrario Euro 1,90; porzione B: incolto produttivo, superficie ca 40, reddito dominicale Euro 0,01 e reddito agrario 0,01); 348 (porzione A: seminativo irriguo, superficie are 12 e ca 13, reddito dominicale Euro 14,72 e reddito agrario Euro 11,59; porzione B: incolto produttivo, superficie are 2 e ca 48, reddito dominicale Euro 0,05 e reddito agrario 0,03)" sono di esclusiva proprietà del sig. **CAPELLINO Luigi**, nato a Leini (TO) il 30.04.1937,

**DISPONE**

che il presente decreto venga affisso per giorni 90 all'Albo del Comune di Settimo Torinese e di questo Tribunale ed, altresì, che esso venga notificato a coloro che risultano nei Registri Immobiliari titolari di diritti reali nonché a coloro che sugli immobili per cui é causa abbiano eventualmente trascritto contro l'istante domande giudiziali non perente;

**INDICA**

in giorni 60 (a far dal decorso del termine di affissione) il termine per la proposizione dell'opposizione da parte di chiunque ne abbia interesse.

Ivrea, 16.09.2016

Il Giudice  
(dott. Augusto Salustri)



R.G. n. 4776/2016

TRIBUNALE DI IVREA

Il Giudice, dott. Augusto Salustri,

vista l'istanza di correzione di errore materiale depositata dal sig. Luigi Capellino in data 02.12.2016, consegnata allo scrivente solo in data odierna, con riferimento al decreto del 16.09.2016, comunicato in data 28.09.2016;

rilevato come, come dedotto dal ricorrente, il predetto provvedimento per mero errore materiale non riporti nel dispositivo l'ordine "al Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino 2, la trascrizione dell'emanato decreto di riconoscimento del diritto di proprietà";

visti gli artt. 287 e 288 c.p.c.

P.Q.M.

dispone la correzione del decreto ex art. 1159 bis c.c. del 16-28.09.2016, reso nel giudizio R.G. 4776/2016 nel senso che nel dispositivo, sia inserito prima della data e della firma, quanto segue:

***"ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, manlevandolo da ogni responsabilità, di procedere, se richiesto, alla trascrizione del presente decreto nel caso in cui non venga proposta alcuna opposizione"***.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Ivrea, 10 gennaio 2017

Il Giudice

dott. Augusto SALUSTRI

